

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la ventiseiesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/271/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/70 <sup>(6)</sup>, detti organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici <sup>(7)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/69 <sup>(8)</sup> ; che l'articolo 11 di tale regolamento

prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la ventiseiesima gara particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per la ventiseiesima gara particolare, effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 28 aprile 1970, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25 unità di conto per 100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1970.

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 53 del 7. 3. 1970, pag. 12.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 276 del 10. 11. 1969, pag. 49.